






Giornata della Sicurezza Cantieri – VIII Edizione, Cremona 27/10/2017

IL COMMITTENTE HA DELLE RESPONSABILITA' IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL SUO CANTIERE

<p>COMINCIAMO A FARE CHIAREZZA</p>	<p>Chi è il Committente? E' il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Normalmente il Committente è il proprietario dell'immobile oppure chi ne ha titolo, ad esempio il locatario.</p>
<p>QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI</p> 	<p>La legislazione di riferimento è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. In modo particolare al Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili, tratta delle misure necessarie alla salute e sicurezza dei cantieri edili e detta all'articolo 90 e seguenti quali sono le incombenze che fanno capo al Committente o al Responsabile dei Lavori se da lui nominato.</p>
<p>QUANDO SI APPLICA LA NORMA</p> 	<p>Va applicata ogni qualvolta si programmi l'esecuzione di un'opera edile o di ingegneria civile, ad esempio per:</p> <ul style="list-style-type: none">- tinteggiatura interna o esterna di un alloggio o di un fabbricato;- manutenzione al manto di copertura, anche piccola;- manutenzione o sostituzione di pluviali o di grondaie;- ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante;- rifacimento di un bagno;- pavimentazione del giardino o realizzazione di recinzione;- manutenzione o sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato;- piccole o grandi ristrutturazioni edilizie;- costruzione di un edificio di qualunque dimensione, anche piccolo come una tettoia o un deposito attrezzi;- realizzazione delle reti tecnologiche - acqua, gas, fognatura, ecc. - di casa.
<p>QUALI SONO GLI OBBLIGHI? COSA BISOGNA FARE?</p> 	<p>Se nel cantiere si prevede che saranno presenti più di 1 impresa, anche non contemporaneamente, il Committente deve nominare due figure: il Coordinatore in fase di progettazione (detto CSP) ed il coordinatore in fase di esecuzione (detto CSE). Questi sono professionisti abilitati che hanno seguito appositi corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza. Deve comunicare alle imprese i nominativi del CSP e del CSE. Deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese cui vengono affidati i lavori, secondo uno schema riportato negli allegati del citato Decreto. Deve compilare ed apporre fuori dal cantiere la Notifica Preliminare. Deve trasmettere al Comune di competenza copia della Notifica Preliminare, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed altri documenti.....</p>

<p>CHI PUO' SOSTITUIRE IL COMMITTENTE</p>	<p>Il Committente può trasferire i suoi obblighi e le conseguenti responsabilità, parzialmente o totalmente al responsabile dei lavori, scelta consigliata se non si sente sufficientemente informato in materia di sicurezza; ma attenzione, la scelta del responsabile dei lavori deve essere fatta sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale, non su parametri esclusivamente economici.</p>
<p>QUALI SONO LE SANZIONI?</p>	<p>Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Sanzioni Penali per i committenti o per i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Art. 90, co. 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 157, co. 1, lett. a)] ■ Art. 90, co. 9, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)] <p>Sanzioni Amministrative per i committenti o i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Art. 90 co. 7 e 9, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 157, co. 1, lett. c)] <p>Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Sanzioni Penali per i committenti o per i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Art. 93, co. 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)] <p>Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento Sanzioni Penali per i committenti o per i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Art. 100, co. 6-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)] <p>Articolo 101 - Obblighi di trasmissione del Piano di Sicurezza Sanzioni Amministrative per i committenti o per i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Art. 101, co. 1, primo periodo: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 157, co. 1, lett. c)]
<p>A CHI RIVOLGERSI?</p> 	<p>Bisogna rivolgersi al proprio Professionista di fiducia che saprà dare la propria consulenza ed indirizzare al meglio nella redazione di tutti gli atti necessari.</p>

Una iniziativa del **GRUPPO INTERPROFESSIONALE CREMONA**



COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CREMONA